

**RISCHIO 3)**  
**POLIZZA ELETTRONICA**  
**COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)**

(composta da n° 13 pagine)

## **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'oggetto della presente garanzia riguarda la copertura dei beni "elettronici" sotto descritti che l'Amministrazione Comunale di Castiglione del Lago (PG) ha in proprietà, in locazione, comodato o in uso da terzi e/o comunque acquisiti e necessari allo svolgimento dei servizi istituzionali a cui è preposto l'Ente.

## **DESCRIZIONE DEI BENI E SOMME ASSICURATE**

Premesso che le cose sotto descritte occupano vari fabbricati o porzioni di fabbricati anche tra loro non comunicanti e/o divisi da spazi vuoti e variamente ubicati e destinati in prevalenza ai servizi del Comune, si assicurano le seguenti somme:

- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Apparecchiature elettroniche in genere e relativi programmi in licenza d'uso   | € 240.000,00 |
| 2. | Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile e/o installate su autoveicoli e relativi programmi in licenza d'uso (a titolo esemplificativo e non limitativo: Autovelox, Notebook, videoproiettori etc..) | € 50.000,00  |
| 3. | Apparecchiature elettroniche <u>esterne ai locali</u> , quali telecamere per videosorveglianza, varchi elettronici e rilevatori di velocità in genere  | € 80.000,00  |

## **DEFINIZIONI**

I seguenti vocaboli, usati nella polizza significano:

### **APPARECCHIATURA ELETTRONICA** (successivamente denominata "cosa")

Dispositivo alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso. Quali Computers, centralini, fotocopiatrici, fax, terminali e apparati EDP, scanner, telefoni, televisori, registratori, macchine da scrivere e da calcolo, impianti di allarme e videosorveglianza e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica compresi i macchinari, gli impianti, le attrezzature elettriche ed elettroniche, apparecchiature tecnico scientifiche centrali e periferiche, a impiego fisso e mobile, componenti ed accessori inclusi.

### **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

### **CONDUTTORI ESTERNI**

L'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo - sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini - collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.

### **CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

### **CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA**

Accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il Fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.

### **COPIE DI SICUREZZA**

Le copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili, conservate in edificio separato, contenenti la versione aggiornata dei dati, procedure originali, programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura.

### **DATI**

L'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

### **FRANCHIGIA**

Importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

### **FRANCHIGIA TEMPORALE**

Numero dei giorni lavorativi che seguono immediatamente il giorno in cui insorgono i maggiori costi, durante i quali restano a carico dell'Assicurato i predetti maggiori costi sostenuti per la prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto.

### **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **POLIZZA**

Il documento che prova l'assicurazione.

### **PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**PROCEDURA**

La sequenza documentata di operazioni per il trattamento delle informazioni.

**PROGRAMMA D'UTENTE**

Le sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti, da Ditte specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

**PROGRAMMA STANDARD IN LICENZA D'USO**

Le sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

**RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**SCOPERTO**

La percentuale dell'importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**SOCIETÀ**

L'impresa assicuratrice.

**SUPPORTI DI DATI**

Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata), usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

### **ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA - PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'assicurazione decorre dalle ore 24:00 del 15/04/2012 e termina alle ore 24:00 della scadenza contrattuale del 15/06/2013.

Le rate devono essere pagate all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società.

Se il Contraente non paga la prima rata di premio entro la data di decorrenza, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

### **ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

### **ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

La facoltà di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità di cui al punto precedente, anche dal Contraente qualora questi rientri nella definizione di "Consumatore".

### **ART. 7 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE**

La presente polizza non è soggetta a proroga, come previsto dall'art. 44–Legge 23/11/94 n°724..

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### **ART. 8 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **ART. 9 - FORO COMPETENTE**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Qualora il Contraente rientri nella definizione di "Consumatore" foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo del medesimo.

### **ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

### **ART. 11 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate ed installate se di tipo fisso, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

### **ART. 12 - ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni:

- a)** causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militare, invasione, atti di terrorismo e sabotaggio;
- b)** causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c)** causati da atti vandalici o dolosi, eccetto furto e rapina;
- d)** causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- e)** causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
- f)** per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, di smarrimento;
- g)** dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- h)** di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sda parte direttamente colpita;
- i)** per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- j)** i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- k)** causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- l)** causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose ad impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- m)** di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- n)** attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- o)** ai supporti di suono o di immagine ed a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione; ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- p)** verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente ad impianti ed apparecchi per la diagnosi e terapia;

La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare:

- conduttori esterni alle cose assicurate ;
- costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili ;
- cose - comunque non destinate al commercio - temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del Contraente o dell'Assicurato

### **ART. 13 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

### **ART. 14 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darle avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

#### **ART. 15 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **ART. 16 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:

- b) tra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **ART. 17 - MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 14;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 19;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 16 b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate (da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti).

I risultati delle valutazioni di cui ai alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a

qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **ART. 18 - DETERMINAZIONE DEL DANNO**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata secondo le norme che seguono:

1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione;

2) si stima il valore ricavabile dei residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come in 1) diminuito dell'importo come in 2).

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la seguente determinazione del danno riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

a) i danni si siano verificati entro cinque anni dalla data di costruzione;

b) il rimpiazzo sia eseguito entro sei mesi dalla data del sinistro;

c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a), del punto b), e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:

3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà l'importo stimato come a 3), diminuito dell'importo stimato come a 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

La Società, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione od il rimpiazzo con altra cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione od al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'Assicurato.

#### **ART. 19 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE**

Il valore delle cose assicurate, al momento del sinistro, è ottenuto con i seguenti criteri.

Si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia al prezzo di listino, o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazione e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

#### **ART. 20 - ASSICURAZIONE PARZIALE**

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore di una o più cose prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

#### **ART. 21 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, di quella assicurata al netto della franchigia o dello scoperto.

#### **ART. 22 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI**

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

### **ART. 23 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **ART. 24 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **ART. 25 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stata aperta una procedura penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12d).

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **FRANCHIGIA**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo pari a € 300,00 fermo restando eventuali altri scoperti o franchigie stabilite in polizza.

Relativamente alla Partita 3 - "apparecchiature elettroniche esterne ai locali" - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, di uno scoperto pari al 20% con minimo non indennizzabile di € 500,00, fermo restando eventuali altri scoperti o franchigie stabilite in polizza.

### **FENOMENI ELETTRICI DI ORIGINE ESTERNA**

I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- b) tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;
- c) le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro:
  - 1) le sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori;
  - 2) le oscillazioni della tensione di rete, con stabilizzatori di tensione;
  - 3) le interruzioni dell'alimentazione elettrica, con gruppi di continuità;
  - 4) i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi ad intervento rapido.

Limitatamente alle apparecchiature da ufficio, telefax, telex, fotocopiatrici, centralini telefonici, personal computer, registratori di cassa e bilance elettroniche, sono parificati ai sistemi di protezione predetti dispositivi, realizzati ed installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori), causati da sovratensioni.

Nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione sopra indicati, è applicato lo scoperto pari al 15% del danno, con il minimo della franchigia indicata in polizza.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione dello scoperto pari al 40% del danno con il minimo della franchigia indicata in polizza.

### **IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO**

Qualora il costruttore o fornitore presciva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni di valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per

prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

## **DANNI DA FURTO**

### All'interno dei locali

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a. violandone le difese esterne mediante:
  - 1) rottura, scasso;
  - 2) uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- b. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antifondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm<sup>2</sup> e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cm<sup>2</sup>.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm<sup>2</sup>.

Se i mezzi di chiusura non corrispondono ai requisiti sopra indicati, per singolo sinistro, è applicato lo scoperto pari al 25% del danno, con il minimo della franchigia indicata in polizza.

### All'esterno dei locali

La garanzia furto è operante anche per le cose poste all'esterno dei locali a condizione che la cosa assicurata, sia stabilmente ancorata al suolo o al fabbricato, sempreché l'installazione all'esterno dei locali sia consentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.

La garanzia è prestata applicando lo scoperto pari al 25% del danno, con il minimo della franchigia indicata in polizza.

## **INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI, DANNI DA ACQUA IN GENERE**

I danni verificatisi a seguito di inondazioni, alluvioni, allagamenti, danni da acqua in genere, saranno indennizzati previa detrazione di uno scoperto pari al 20% del danno, con il minimo della franchigia stabilita in polizza.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, importo superiore al 50% della relativa somma assicurata.

## **COESISTENZA DI DETRAZIONI DIVERSE**

Qualora sulla stessa partita e per la stessa garanzia coesistano più franchigie o franchigia e scoperto o scoperti diversi, l'indennizzo avverrà previa detrazione di un'unica franchigia, quella più elevata, o, se operante, dello scoperto maggiore, fermo restando il limite di indennizzo eventualmente previsto.

## **SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO**

La Società rimborsa le spese necessarie sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza di € 1.500,00 per annualità assicurativa.

## **IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE (opera se attivata la relativa Partita)**

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile di cui alla specifica partita di polizza, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che:

- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
- il loro trasporto sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato e indicata

nel frontespizio.

Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi.

Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie cui sono dotati.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Qualora assicurati, per ogni sinistro di furto, rapina, scippo, caduta accidentale o causato da atti dolosi, compresi quelli vandalici, da fulmine o da qualsiasi altro evento atmosferico è applicato lo scoperto pari al 25% del danno, con il minimo della franchigia indicata in polizza.

#### **IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI (opera se attivata la relativa partia )**

Gli impianti ed apparecchi di cui alla specifica partita di polizza e collocati su un autoveicolo di proprietà del Contraente, sono assicurati anche durante la circolazione purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dello stesso.

Non vengono indennizzati i danni:

- di rottura dei filamenti di valvole o tubi;
- causati da mine, torpedini, bombe od altri ordigni esplosivi;
- conseguenti a sommersione od affondamento dell'imbarcazione;
- conseguenti a danneggiamenti o caduta dell'aereo.

Per ogni sinistro verificatosi a causa od in occasione di furto, atti dolosi, compresi quelli vandalici, eventi naturali, è applicato lo scoperto pari al 25% del danno, con il minimo della franchigia indicata in polizza.

#### **SUPPORTI DI DATI**

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati dall'ultima copia di sicurezza effettuata, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, fermo restando le esclusioni di cui all'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza di € 3.000,00 per annualità assicurativa, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% col minimo della franchigia di polizza

In nessun caso la Società indennizza per singolo supporto di dati somma superiore a quella indicata in polizza.

A parziale deroga dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma o telex o telefax.

#### **MAGGIORI COSTI**

La Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile, in base alle condizioni tutte della presente polizza, fermo restando le esclusioni di cui all'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- 1) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- 2) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- 3) prestazioni di servizi da terzi.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;

- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco;
- e) danni ai supporti di dati;
- f) ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti.

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e ciò senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, distrutto o sottratto, ma comunque non oltre la durata massima di 45 giorni.

La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo massimo giornaliero di € 500,00. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia pari a 3 indennizzi massimi giornalieri.

A parziale deroga dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma o telex o telefax.

#### **PROGRAMMI IN LICENZA D'USO**

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi, danneggiati, distrutti o sottratti, in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile in base alle condizioni tutte della presente polizza, fermo restando le esclusioni di cui all'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

L'Assicurato, all'acquisto dei programmi, deve ottenere dal Fornitore degli stessi l'obbligo della consegna di copie dei programmi nel caso di perdita da parte dell'Assicurato.

A parziale deroga dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato o il Contraente deve immediatamente comunicare alla Società i danni ai programmi in licenza d'uso mediante telegramma o telex o telefax.

#### **COLPA GRAVE DELL' ASSICURATO E/O DEL CONTRAENTE**

A parziale deroga di quanto disposto dall' art. 12 lettera d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente

#### **PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE**

A parziale deroga dell'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al relativo valore assicurabile risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'art. 20 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

#### **TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO**

A parziale deroga dell'art. 12 lettere a) e c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i danni, materiali e diretti, alle cose assicurate:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
- causati da atti vandalici o dolosi

Fermo restando le altre esclusioni dell'art. 12 sopra menzionato.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente condizione particolare.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

- il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 10% sull'ammontare del danno con il minimo della franchigia di polizza in polizza; lo scoperto viene elevato al 20% in caso di apparecchiature elettroniche esterne ai locali;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore al 70% della relativa somma assicurata.

#### **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Impresa Assicuratrice (in breve "**Assicuratore**"), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Assicurato/Contraente

La Società

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_